



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: [lazio.lnd.it](http://lazio.lnd.it)  
E-mail: [cr.lazio01@lnd.it](mailto:cr.lazio01@lnd.it)

### **Stagione Sportiva 2025-2026**

## **Comunicato Ufficiale N. 352 del 2/04/2026**

### **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 26 febbraio 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **III° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, CHIARA CECINELLI,  
ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI, GIAMPAOLO PINTO,  
GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

**160) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ RAYO VELLETRANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00 E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CAPUTO ALEX FINO AL 13/02/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.269 LND DEL 05/02/2026 (Gara: RAYO VELLETRANO – NOVAROMA 2020 del 25/01/2026 – Campionato Seconda Categoria)**

#### **Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 303 del 27/02/2026**

Con delibera pubblicata il 05/02/2026 sul C.U. n.269 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara RAYO VELLETRANO – NOVAROMA 2020 del 25/01/2026 – Campionato Seconda Categoria, adottava la seguente decisione: “[...] Il Giudice Sportivo, (...) esaminato il ricorso fatto pervenire dalla società Novaroma 2020, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle Norme Federali con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento, in quanto la società Rayo Velletrano avrebbe effettuato un numero di sostituzioni superiori a quante previste dal Regolamento. Per l'effetto chiede di infliggere alla società Rayo Velletrano la punizione sportiva della perdita della gara.

*Il ricorso è fondato.*

*Nelle memorie difensive, trasmesse dalla società Rayo Velletrano, la stessa contesta che siano state effettuate sei sostituzioni, affermando che "i cambi sono stati cinque e non sei, come riportato nella copia del rapportino di fine gara in loro possesso" In via subordinata, la società eccepisce che: "il quinto cambio è intervenuto ad 8' dalla fine del II tempo di gioco e non ha influito in alcun modo sul risultato della gara, a quel momento già sul 5 - 0".*

*Dagli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, si evince che, la società Rayo Velletrano nello specifico, avrebbe effettuato i seguenti sostituzioni:*

- Al minuto 8' del II tempo, esce Datti (8) ed entra Pelliconi (10);
- Al minuto 11' del II tempo, esce Fede (16) ed entra Plini (9);
- Al minuto 14' del II tempo, esce Limotta (15) ed entra Schirru (11);
- Al minuto 17' del II tempo, esce Nicchiotti (7) ed entra Di Battista (20);
- Al minuto 25' del II tempo, esce Tafani (19) ed entra Cugini (18);
- Al minuto 37' del II tempo, esce Chialastri (4) ed entra Di Tullio (17).

*Nel successivo supplemento, richiesto all'Arbitro questi ribadisce che le sostituzioni effettuate dalla società Rayo Velletrano sono quelle correttamente riportate sia sul referto di gara, che sul rapportino finale, che, tra l'altro, è stato regolarmente controfirmato dal Dirigente Accompagnatore della società. In virtù dell'art. 10 comma 1 del C.G.S.*

**DELIBERA**

1. di accogliere il ricorso proposto dalla società Novaroma 2020;
2. di comminare la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Rayo Velletrano con il punteggio di 0 - 3, nonché l'ammenda di euro 200,00;
3. di inibire il Dirigente della società Rayo Velletrano, sig. CAPUTO Alex fino al 13/02/2026;
4. il contributo va incamerato [..].

Preannuncio e reclamo.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo, assumendo che nel corso dell'incontro, conclusosi con il risultato di 5-0 in favore della Rayo Velletrano, per mero errore materiale e non intenzionale, sarebbe stata effettuata una sesta sostituzione oltre il limite regolamentare.

Ad avviso della reclamante, tuttavia, tale circostanza non avrebbe inciso in concreto sulla regolarità della gara, in quanto sarebbe intervenuta a risultato ormai acquisito, sul punteggio di 5-0, senza che successivamente fossero state segnate ulteriori reti o si fossero verificati episodi disciplinari o tecnici rilevanti.

Evidenziava, altresì, che dal referto arbitrale non sarebbero emerse contestazioni in ordine a una alterazione della regolarità della gara riconducibile a detta sostituzione.

Sosteneva, pertanto, che, pur dovendosi riconoscere l'errore relativo all'effettuazione della sesta sostituzione, avrebbe dovuto escludersene qualsiasi incidenza concreta sullo svolgimento dell'incontro e sul risultato finale.

In diritto, la reclamante sosteneva che la sanzione della perdita della gara sarebbe misura di carattere eccezionale, applicabile soltanto ove l'irregolarità contestata fosse concretamente idonea a incidere sull'esito dell'incontro.

Deduceva, con riferimento al caso di specie, che il risultato di 5-0 sarebbe stato ormai definitivamente acquisito al momento della sesta sostituzione, e che tale avvicendamento non avrebbe prodotto alcun vantaggio competitivo e che, pertanto, sarebbe mancato un nesso causale tra l'irregolarità formale contestata e il risultato maturato sul campo.

A sostegno di tale impostazione, la reclamante richiamava alcuni precedenti giurisprudenziali del C.R. Lazio – LND in cui, a fronte dell'effettuazione di sei sostituzioni, è stato escluso dal Giudice Sportivo la sanzione della perdita della gara.

Per l'effetto, la reclamante chiedeva:

L'annullamento della sconfitta a tavolino inflitta con il C.U. n. 269 del 05/02/2026.

La convalida del risultato maturato sul campo (5-0).

In subordine, l'applicazione di una sanzione alternativa non incidente sull'esito sportivo.

Ogni altro provvedimento ritenuto equo e conforme ai principi di giustizia sportiva.

La reclamante non presentava richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 26 Febbraio del 2026, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esamina il reclamo in epigrafe.

Camera di consiglio.

Preliminarmente, osserva il Collegio come la controversia sottoposta all'esame di questa Corte involga la soluzione di questioni di diritto, concernenti la corretta interpretazione della disciplina federale in materia di perdita della gara, nonché la qualificazione giuridica dell'irregolarità denunciata alla luce dei principi di tassatività, tipicità, proporzionalità e adeguatezza della risposta sanzionatoria nell'ordinamento sportivo.

Il *thema decidendum*, in particolare, non involge l'accertamento del fatto storico delle sei sostituzioni — pacificamente riconosciuto nella sua materialità — bensì la sua sussunzione normativa, dovendosi stabilire se l'effettuazione di una sostituzione eccedente il limite regolamentare integri, di per sé sola, una fattispecie idonea a determinare la sanzione della perdita della gara, ovvero se essa configuri una mera irregolarità nello svolgimento dell'incontro, suscettibile di diversa regolazione sul piano ordinamentale.

A tal riguardo, l'articolo 10 CGS rubricato "*Sanzione della perdita della gara*" dispone, in particolare, che

1. *La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1.*

2. *Non si applica la sanzione della perdita della gara se si verificano fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di gioco o sostenitori della società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara. Se il fatto o la situazione sono di particolare tenuità, può essere inflitta, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), d). Se il fatto o la situazione sono di particolare gravità si applica anche una delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere e), f).*

3. *La sanzione della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe.*

4. *La violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione di cui al comma 1 e la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica.*

5. *Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono:*

a) *dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;*

b) *adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara;*

c) *ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare;*

d) *quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporre la ripetizione ovvero la effettuazione.*

6. *La sanzione della perdita della gara è inflitta, nel procedimento di cui all'art. 65, comma 1, lettera d) e all'art. 67, alla società che:*

a) *fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte;*

b) *utilizza quali assistenti di parte dell'arbitro soggetti squalificati, inibiti o che comunque non abbiano titolo;*

c) *viola le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF.*

7. *La posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa ovvero risultino inseriti nella distinta presentata all'arbitro per le gare di calcio a cinque.*

8. *Non si applica la sanzione della perdita della gara, fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari a carico della società, se l'identità del calciatore, in relazione all'art. 71 delle NOIF, è accertata in sede di giudizio ancorché i documenti presentati all'arbitro per la identificazione prima della gara siano insufficienti.*

9. *Per i fatti che comportano la sanzione della perdita della gara, la recidiva comporta la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica.*

Già scorrendo il testo della norma può agevolmente evincersi la natura tassativa delle ipotesi di perdita della gara ex art. 10 CGS, ove sono delineati in termini puntuali e rigorosamente delimitati le ipotesi in cui può essere inflitta la sanzione della perdita della gara, la quale, per la sua

intrinseca gravità e per l'incidenza diretta sul risultato sportivo, riveste carattere eccezionale e, come tale, è di stretta interpretazione.

Dalla struttura della disposizione emerge, infatti, che la perdita della gara è correlata a violazioni che incidono direttamente sulla legittimazione soggettiva dei calciatori a prendere parte all'incontro — quali, a titolo esemplificativo, l'impiego di atleti squalificati, non tesserati, irregolarmente tesserati o comunque privi del titolo di partecipazione — ovvero a fatti che alterano in modo immediato e significativo la regolarità sostanziale della competizione.

Orbene, nel caso di specie, il punto della disposizione che viene qui in rilievo, e che deve essere specificamente scrutinato, è infatti il comma 6 dell'art. 10 CGS, a mente del quale la sanzione della perdita della gara è inflitta alla società che faccia partecipare alla gara *calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte*.

Al riguardo, ritiene il Collegio che tale inciso non possa essere inteso quale clausola elastica o formula di chiusura suscettibile di ricomprendere qualunque violazione delle regole di gara, poiché una simile lettura finirebbe per attribuire alla norma una portata indebitamente espansiva, incompatibile con il carattere tipico della fattispecie sanzionatoria e con il divieto di analogia *in malam partem*.

La richiamata espressione deve essere, invece, riferita, secondo una interpretazione coerente con il dato letterale, sistematico e giurisprudenziale, a tutte quelle ipotesi che, pur non esaurendosi nel caso del calciatore formalmente squalificato, restino comunque *omogenee* ad esso sul piano della struttura giuridica, in quanto attengono al difetto del titolo soggettivo di partecipazione.

Rientrano, pertanto, in tale nozione i casi del calciatore non tesserato per la società che lo impiega, tesserato per altra società, non in possesso dei requisiti di età previsti per la competizione, privo dell'idoneità o di altri presupposti normativi richiesti per la partecipazione, del soggetto che non sia stato ritualmente inserito tra coloro che erano abilitati a prendere parte alla gara. In tutti questi casi, il *vulnus* investe non già il modo in cui la gara si è svolta, bensì il titolo stesso che consente al singolo calciatore di esserne parte. Da ciò discende una distinzione di fondo, che questa Corte reputa decisiva e che deve essere tenuta ferma ai fini del corretto inquadramento della vicenda in esame: altro è il difetto del titolo a partecipare alla gara; altro è la violazione delle *modalità tecniche e regolamentari del suo svolgimento*.

Soltanto nel primo caso si ricade nell'ambito applicativo dell'art. 10, comma 6, CGS; nel secondo caso, viene in considerazione una irregolarità di natura diversa, certamente rilevante sul piano ordinamentale, ma non per questo automaticamente riconducibile alla sanzione della perdita della gara "a tavolino".

Ciò posto, e trattandosi, nel caso oggi sottoposto all'esame del Collegio, non della contestazione della posizione federale dei calciatori impiegati dalla reclamante, bensì come tale partecipazione si sia realizzata sul piano tecnico-regolamentare, Questa Corte ritiene di dover dare continuità, sul punto, al proprio recente orientamento, già espresso in fattispecie affine (cfr. Comunicato Ufficiale N. 230 del 9/01/2026), con il quale è stato escluso che sussista un automatismo tra violazione delle regole concernenti le sostituzioni e applicazione della sanzione della perdita della gara. In quella occasione Questa Corte ha chiarito che la locuzione "*calciatori che comunque non abbiano titolo per prendervi parte*" non possa essere dilatata sino a ricomprendere ogni irregolarità connessa all'utilizzo dei calciatori nel corso della gara, bensì, vada, al contrario, riferita alle sole ipotesi in cui difetti, in capo all'atleta impiegato, la legittimazione soggettiva a partecipare alla competizione, rilevando che le violazioni inerenti al numero delle sostituzioni ovvero al numero delle interruzioni utilizzate per effettuarle si collocano su un piano differente, poiché non investono il titolo soggettivo del calciatore, ma le modalità di svolgimento tecnico della gara.

Si tratta di un approdo interpretativo che questo Collegio intende qui ribadire, reputandolo pienamente pertinente anche rispetto alla fattispecie odierna.

Ad esso la Corte è giunta anche muovendo dall'indirizzo ermeneutico tracciato dal Collegio di Garanzia del Coni, Decisione n. 38/2019 Collegio di Garanzia, Prima Sez., il quale, pur in presenza di una fattispecie non perfettamente sovrapponibile a quella odierna, ha enunciato un principio di diritto di chiara valenza sistematica, idoneo a orientare anche la presente decisione.

In quel precedente, infatti, la violazione scrutinata non riguardava il superamento del numero massimo complessivo delle sostituzioni, bensì il superamento del numero massimo di interruzioni di gioco utilizzabili per effettuarle, a fronte di sostituzioni rimaste entro il limite numerico consentito. Tuttavia, il Collegio di Garanzia ha qualificato tale violazione come irregolarità nelle modalità di

svolgimento della gara, escludendo che essa potesse integrare una delle ipotesi tassative di perdita della gara previste dal CGS, proprio perché non era in discussione la legittimazione dei calciatori impiegati, bensì solo il modo in cui le sostituzioni erano state effettuate (*“[...] anche in omaggio al principio della gradualità delle sanzioni, doveva rimarcarsi la differenza tra le fattispecie di impiego di atleti che non abbiano titolo a prendere parte alla contesa (ad es., di calciatori squalificati) e la fattispecie in cui, indiscussa la legittimità dell'impiego dei calciatori medesimi, fossero avvenute più interruzioni di gioco rispetto a quelle previste per procedere alle sostituzioni, così verificandosi un caso per cui non è espressamente prevista sanzione, con la conseguenza, perfino, della non punibilità del fatto contestato [...]”*).

In applicazione dei principi di tassatività e proporzionalità, il Collegio di Garanzia ha, quindi, ritenuto non configurabile la sanzione della perdita della gara, disponendo invece la ripetizione dell'incontro, quale rimedio idoneo a ristabilire l'equilibrio competitivo, e confermando le sanzioni accessorie a carico della società e dei dirigenti responsabili. Orbene, per analogia con la citata decisione n. 38/2019, ritiene Questa Corte che debba, pertanto, escludersi che il superamento del numero massimo di sostituzioni possa di per sé solo determinare la perdita della gara ai sensi dell'art. 10 CGS, dovendosi, invece, fare applicazione del rimedio della *ripetizione della gara*, quale corretta misura riequilibratrice, lasciando alla sfera delle sanzioni accessorie la risposta punitiva alla condotta irregolare. Tale soluzione, applicata alle fattispecie *de qua*, appare quella maggiormente coerente con il sistema, poiché consente, da un lato, di non consolidare gli effetti di una gara svoltasi in violazione delle regole tecniche che ne presidiano il corretto andamento e, dall'altro, di evitare l'applicazione di una sanzione, quale la perdita della gara, che il legislatore sportivo ha riservato a fattispecie tipiche diverse e più gravi.

Con riguardo al principio di *proporzionalità della sanzione*, inoltre, come noto, l'ordinamento sportivo richiede la sussistenza di un ragionevole rapporto tra la gravità del fatto, la sua effettiva incidenza sulla regolarità della competizione e la misura sanzionatoria concretamente applicata. In tale contesto, anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, l'applicazione della sanzione della perdita della gara si risolverebbe in una misura eccessivamente afflittiva e sproporzionata, soprattutto considerando che l'ordinamento sportivo prevede un rimedio meno invasivo, ma pienamente idoneo a ristabilire l'equilibrio competitivo: la ripetizione della gara, espressamente contemplata dal CGS quale strumento volto a rimediare alle irregolarità di svolgimento che non rientrino nelle ipotesi tassative di perdita della gara.

Diversa soluzione deve rassegnarsi con riguardo alle ulteriori sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo (ammenda a carico della società, inibizione o squalifica a carico dei dirigenti/allenatore), le quali trovano autonomo fondamento nelle disposizioni del CGS che sanzionano la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e osservanza delle norme federali.

Nel caso di specie, la società reclamante ha comunque consentito – per negligenza organizzativa o errata gestione tecnica – l'effettuazione di una sostituzione in violazione del limite regolamentare, così concorrendo a determinare l'irregolarità della gara. Tale condotta giustifica la conferma delle sanzioni accessorie irrogate, che risultano proporzionate alla gravità della violazione. Le sanzioni accessorie mantengono, invero, una propria autonomia funzionale, in quanto volte a colpire la responsabilità disciplinare e organizzativa della società e dei propri tesserati per l'avvenuta violazione delle regole di gara. Né vi è ragione, nel caso concreto, per discostarsi dalla valutazione del primo giudice sul punto, posto che la sesta sostituzione, pacificamente avvenuta, è di per sé indicativa di una gestione non conforme al quadro regolamentare e giustifica la permanenza delle statuizioni accessorie adottate.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

#### DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, annullando la punizione sportiva della perdita della gara e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 19 marzo 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

### I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

**190) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO TORRENOVA 1986, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MURRO GIOVANNI FINO AL 25/04/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.298 LND DEL 25/02/2026**

**(Gara: POLISPORTIVA DE ROSSI ARL – ATLETICO TORRENOVA 1986 del 21/02/2026 – Campionato Under 19 Regionale)**

#### **Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 333 del 20/03/2026**

Con reclamo ritualmente notificato la società Atletico Torrenova 1986 ha impugnato innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento inibizione a carico del dirigente Murro Giovanni fino al 25/04/2026 "Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro", adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. n.298 Lnd del 25/02/2026. In sede di reclamo la società sportiva Atletico Torrenova 1986 evidenziava l'espressione profferita dal proprio tesserato all'indirizzo del direttore di gara, seppur censurabile, "è frutto di impulso agonistico ed era riferita esclusivamente alla decisione tecnica", non contenendo alcuna minaccia personale nei confronti dell'arbitro. Sottolineava la società che non vi fosse stato alcun gesto aggressivo, tentativo di avvicinamento intimidatorio o contatto fisico. Sottolineava, altresì, che l'episodio in questione si fosse esaurito in pochi istanti, senza ulteriori comportamenti offensivi o reiterazioni e che al termine del primo tempo ci fosse stato un chiarimento con l'arbitro in merito all'accaduto con relativa stretta di mano. Riteneva, pertanto, che la qualificazione della condotta "minacciosa", risultasse sproporzionata rispetto alla reale dinamica dei fatti, trattandosi piuttosto di una protesta verbale scomposta, ma non integrante minacce. Alla luce di quanto sopra, la reclamante chiedeva una rideterminazione della sanzione più equa e proporzionata, eventualmente ricondotta nell'ambito delle condotte irrigoardose, con conseguente significativa riduzione del periodo di squalifica.

Alla riunione tenutasi il 19/03/2026 in modalità da remoto comparivano i dirigenti della reclamante, Sigg.ri Andreassi Gino e Murro Giovanni. Quest'ultimo, in particolare, ribadiva di non aver usato alcun tono minaccioso e riferiva di essere uscito dal campo tranquillamente dopo aver ricevuto il cartellino rosso, chiarendosi altresì con l'arbitro a fine primo tempo. Affermava che non fosse sua abitudine minacciare persone e di non averlo fatto neanche in occasione della gara per cui è procedimento. Chiedeva scusa all'arbitro, ma riteneva la sanzione eccessiva. Concludeva chiedendo la riduzione della sanzione comminata in primo grado. Il reclamo è fondato. In effetti dal referto di gara emerge che l'espressione utilizzata dal tesserato a seguito della decisione dell'arbitro "che cazzo fischi, che fuorigioco è, cazzo", tenuto conto altresì delle circostanze e del contesto in cui è stata pronunciata, non abbia un contenuto minaccioso, ma semmai quello di una veemente protesta, seppure dai toni irrigoardosi. Di conseguenza, la sanzione comminata al dirigente Murro Giovanni per condotta minacciosa può essere riqualficata in condotta irrigoardosa con conseguente sua riduzione. Per tali ragioni, questa Corte,

### **DELIBERA**

Di accogliere il reclamo, riducendo l'inibizione a carico del dirigente Murro Giovanni al 25/03/2026. Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**194) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ RED TIGERS 1957, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE COCCHI CRISTIAN FINO AL 01/05/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.153 SGS DEL 19/02/2026**

**(Gara: RED TIGERS 1957 – TOR DI QUINTO USD del 14/02/2026 – Campionato Under 16 Regionale Eccellenza)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 333 del 20/03/2026**

Con reclamo ritualmente notificato la società Red Tigers 1957 ha impugnato innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo con il quale è stata disposta l'inibizione a carico del dirigente Cocchi Cristian fino al 01/05/2026 *“Perché a fine gara entrava nello spogliatoio arbitrale pretendendo la riconsegna immediata dei documenti e rivolgendo all'arbitro espressioni offensive e minacciose. (Art. 36 c. 2 lett. a CGS)”*, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. n.153 SGS del 19/02/2026. In sede di reclamo la predetta società sportiva riteneva abnorme la decisione assunta dal Giudice Sportivo nei confronti del proprio tesserato ed eccessivamente afflittiva. Chiedeva, pertanto, in via principale, la riqualificazione della violazione ascritta al dirigente Cocchi in condotta gravemente antisportiva ex art. 39 C.G.S. e la riduzione della sanzione a quest'ultimo irrogata ad un 1 mese di inibizione o in misura inferiore, con o senza applicazione delle attenuanti ex art. 13, comma 1, lett. e), e comma 2 C.G.S., ovvero, in subordine, applicare esclusivamente una o entrambe le attenuanti in parola e ridurre la sanzione ad 1 mese di inibizione o in misura inferiore per i motivi di seguito richiamati. Al riguardo, la reclamante faceva presente la circostanza che il dirigente Cocchi avesse scritto una lettera di scuse indirizzata all'arbitro Sig. Gianluca Mariano (allegata al reclamo), rappresentando il proprio rammarico per l'accaduto e riconoscendo la propria responsabilità circa i fatti occorsi, attribuendone la causa esclusivamente allo stress che lo stesso tesserato stava passando per via della propria situazione familiare ed economica e non certo per un effettivo intento di fare del male al direttore di gara. Infine, la società reclamante sottolineava anche che si trattava della prima sanzione disciplinare subita dal proprio dirigente Cocchi, il quale nel corso della sua carriera non aveva mai avuto precedenti disciplinari; circostanza questa – a dire della reclamante - da tenere in considerazione ai fini della riduzione della sanzione ex art. 13, comma 2, C.G.S.

Alla riunione tenutasi il 19/03/2026 da remoto partecipava, in rappresentanza della società reclamante, l'Avv. Daniele Salustri, il quale si riportava integralmente al reclamo trasmesso e ne chiedeva l'accoglimento. Compariva, altresì, personalmente il sanzionato dirigente Cocchi Cristian, il quale ribadiva quanto scritto sul reclamo, scusandosi nuovamente per quanto accaduto e per il comportamento non idoneo tenuto. Riteneva che ci fosse stato un fraintendimento con il direttore di gara che ha portato al comportamento sanzionato. Riferiva di aver reagito ad una risposta dell'arbitro che lo aveva piccato, ma di non aver avuto nessuna intenzione di creare problemi con il direttore di gara. Aggiungeva che al momento aveva deciso di sospendere l'attività da dirigente per evitare ulteriori problemi, vista anche la situazione personale. Alla luce di quanto sopra, il reclamo risulta fondato e merita accoglimento. In effetti, dal referto di gara emerge che le espressioni profferite dal sanzionato all'indirizzo dell'arbitro non abbiano un contenuto minaccioso ed ingiurioso, ma configurino, semmai, in considerazione, altresì, delle circostanze e del contesto in cui le stesse sono state pronunciate, una condotta gravemente antisportiva ai sensi dell'art. 39, 3° comma, C.G.S. La riqualificazione della condotta nei termini anzidetti comporta, pertanto, una riduzione della sanzione comminata al suddetto dirigente. Per tali ragioni, questa Corte,

**DELIBERA**

Di accogliere il reclamo, riducendo l'inibizione a carico del dirigente Cocchi Cristian al 19/04/2026. Il contributo va restituito.

IL RELATORE  
F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

**197) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MAGLIANESE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE VARASCONI MARCO FINO AL 31/08/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N.51 LND DEL 26/02/2026**

**(Gara: MAGLIANESE – FOOTBALL CLUB SSD ARL del 22/02/2026 – Campionato Terza Categoria Rieti)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 333 del 20/03/2026**

La Società Maglianese impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale del Lazio, il provvedimento emesso dal Giudice sportivo di primo grado con il quale veniva squalificato il calciatore Marco Varasconi sino al 31/08/2026, perché al termine della gara, questi, era corso verso l'arbitro con fare minaccioso e lo aveva spintonato con entrambe le mani al petto facendolo arretrare di un metro circa ed avendogli provocato dolore; al contempo lo aveva gravemente insultato e cercato di impedirgli di rientrare nello spogliatoio.

La società reclamante, nella memoria difensiva, sosteneva che il proprio calciatore, al termine della gara, non avesse, in alcun modo, spintonato l'arbitro, né avesse impedito a quest'ultimo di rientrare nello spogliatoio, ma si fosse reso protagonista, unicamente, di espressioni verbali rivolte all'arbitro, dettate da un momento di frustrazione per il risultato finale della gara e che poi si fosse scusato con lo stesso; alla luce di ciò chiedeva una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva.

Questa Corte, riunitasi da remoto in data 19/03/2026, esaminati gli atti ufficiali, non ritiene di accogliere il reclamo sulla base della seguente motivazione.

Dal referto arbitrale che, come è noto, costituisce piena prova circa i fatti accaduti ed i comportamenti tenuti dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (ex art. 61 c1 c.g.s.), emerge che il calciatore Marco Varasconi, dopo il fischio finale della gara si avvicinava all'arbitro con fare minaccioso, lo spingeva all'indietro senza riuscire a farlo cadere, provocandogli dolore ed al contempo lo insultava con espressioni gravemente offensive.

Orbene, alla luce di tale comportamento deplorabile, non sussistono i presupposti per poter ridurre la squalifica comminata al calciatore in oggetto, né la società reclamante ha presentato elementi probatori da giustificare una riduzione della sanzione.

Per tutto quanto detto, il Collegio giudicante,

**DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 26 marzo 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

**II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO ZACCAGNINI

Componenti: ELENA CAMINITI, CHIARA CECINELLI, ALESSANDRO DI MATTIA,  
ILENJA MEHILLI, GISELDA TORELLA

**218) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SS ROMULEA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MILAN TOMMASO FINO AL 13/05/2026 E SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE DE PERSIO EUGENIO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.319 LND DEL 11/03/2026**

**(Gara: SS ROMULEA – ATLETICO TORRENOVA 1986 del 07/03/2026 – Campionato Under 19 Regionale)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 343 del 27/03/2026**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, visto il Comunicato Ufficiale n. 153 del 19.02.2026 del Giudice Sportivo della FIGC della CR Lazio LND, valutando gli atti del fascicolo, ritiene di respingere il reclamo della SS Romulea, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale respinge il reclamo in relazione alla squalifica di n. 5 giornate al tecnico, Sig. Eugenio De Persio, tesserato con la società ricorrente, poiché in più occasioni rivolgevano all'arbitro espressioni gravemente offensive.

Inoltre, lo stesso continuava ad insultare l'arbitro anche dall'esterno del recinto di gioco, così come indicato chiaramente nel referto di gara, la reiterazione delle offese rappresentano un atteggiamento di chiara distonia rispetto ai valori che governano l'ordinamento sportivo.

Pertanto l'organo giudicante riconosce la grave imprecazione seppur in assenza di espressioni blasfeme viene configurato a capo del sanzionato il disposto sanzionatorio dell'art. 36 del C.G.S., aggravato dalla reiterazione.

Inoltre, il comportamento tenuto dal proprio tesserato oggetto del reclamo corrisponde all'intenzionalità e volontarietà miranti a produrre espressioni offensive e gravemente irrispettose alla persona del direttore di gara, che si risolve in una azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività verbale operata sull'arbitro, dunque la puntuale cura dell'obbligo di contenere i propri impulsi emotivi onde evitare che quest'ultimi possano degenerare, come il caso in questione in scomposte e irriguardose reazioni di protesta, costituisce ad avviso di questa corte un comportamento assolutamente esigibile da ogni tesserato della società e che spesso viene dimenticato nel nostro contesto sportivo.

Stessa decisione viene adottata in relazione all'inibizione a carico del dirigente, sig. Tommaso Milan, che teneva un comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro, proferendo altresì frasi offensive all'indirizzo dello stesso.

Giusta pertanto la sanzione comminata dal giudice di primo grado, così come previsto dall'art.36 del Codice di Giustizia Sportiva per casi di questo tipo.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

**DELIBERA**

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.  
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE  
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Zaccagnini

**III° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, CHIARA CECINELLI, ALESSANDRO DI MATTIA,  
ILENJA MEHILLI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**223) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FULGUR TUSCANIA, AVVERSO IL  
PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CASTELLUCCI ENRICO  
PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO  
CON C.U. N.320 LND DEL 12/03/2026**

**(Gara: FULGUR TUSCANIA – MAREMMANA 1934 del 08/03/2026 – Campionato Prima  
Categoria)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 343 del 27/03/2026**

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Fulgur Tuscania;

esaminati gli atti ufficiali;

preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

Pertanto, questa Corte,

**DELIBERA**

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

**Pubblicato in Roma lì 2 aprile 2026**

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Roberto Avantaggiato